



CITTA' DI ALTAMURA
CITTA' METROPOLITANA DI BARI

CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISTORO,
MEDIANTE DISTRIBUTORI AUTOMATICI.**

TRIENNIO 2017-2019

ART. 1. OGGETTO

Il presente capitolato ha per oggetto la concessione del servizio di installazione e gestione di distributori automatici adibiti alla vendita di bevande calde, fredde e alimenti preconfezionati presso le sedi degli uffici comunali e strutture sportive.

ART. 2. NUMERO DEI DISTRIBUTORI DA INSTALLARE

Il numero dei distributori da installare in diverse sedi è il seguente:

UBICAZIONE	NUMERO E TIPOLOGIA DISTRIBUTORI
Uffici sede centrale in Piazza Municipio n.1 (2 punti ristoro rispettivamente al piano terra e piano primo)	1 distributori per bevande calde, fredde e alimenti; (piano terra) 1 distributore bevande calde (primo piano) 1 distributore bevande fredde e alimenti (primo piano)
Uffici Demografici siti in Via Madonna della Croce, 169 (1 punto di ristoro al piano terra)	1 distributore per bevande calde, fredde e alimenti
Uffici Urbanistica siti in Piazza della Repubblica (1 punto di ristoro al piano primo)	1 distributore per bevande calde, fredde e alimenti
Comando Polizia Municipale, Via del Mandorlo (1 punto di ristoro al piano terra)	1 distributore bevande calde 1 distributore bevande fredde e alimenti
Palazzetto dello Sport di Via Piccinni (1 punto di ristoro al piano terra)	1 distributore per bevande calde, fredde e alimenti
Palazzetto dello Sport di Via Manzoni (1 punto di ristoro al piano terra)	1 distributore per bevande calde, fredde e alimenti
TOTALE	9

E' possibile effettuare un sopralluogo presso tali sedi, previo appuntamento da richiedere al RUP .

E' rimessa esclusivamente all'Amministrazione la facoltà, in base alle proprie esigenze, di chiedere lo spostamento/rimozione delle apparecchiature installate.

Nel caso in cui il numero di distributori dovesse subire variazioni nel corso della durata del contratto, il canone subirà delle variazioni proporzionalmente al nuovo numero di distributori, ferme restando le condizioni di cui all'offerta economica.

ART. 3. SERVIZI COMPLEMENTARI

Sarà a cura dell'Aggiudicatario la fornitura, installazione e gestione di n.1 (uno) dispenser per la somministrazione **gratuita** di acqua potabile, in boccioni da Lt. 10. L'erogatore, comprensivo di un quantitativo annuo di litri d'acqua da fornire gratuitamente non superiore a 1.500 litri, dovrà essere installato nei pressi del punto di ristoro al piano primo di Palazzo di città.

Il dispenser di acqua dovrà essere mantenuto in efficienza a cura e spese del concessionario che si impegna a eseguire sull'apparecchiatura:

- i lavori per l'installazione;
- la manutenzione ordinaria e straordinaria, il controllo, il ripristino, pulizia e sanificazione periodica;
- il costante rifornimento dei "boccioni" ;
- interventi per il ripristino della piena funzionalità entro e non oltre 48 ore lavorative successive alla segnalazione del guasto.

ART. 4. VALORE DELLA CONCESSIONE

Il valore della concessione è stato stimato in € 10.950,00 annui, per un valore totale riferito al triennio e all'eventuale proroga di € 38.325,00 determinato, considerando una spesa media giornaliera di € 0,30 per un numero di 100 potenziali fruitori giornalieri. Tale valore, da intendersi al netto dell'IVA (se dovuta), è stato calcolato ai fini della determinazione del codice identificativo di gara (CIG: ZF21EC7726), della soglia per le forme di pubblicità, per le modalità di scelta del contraente nonché delle modalità di stipula del conseguente contratto.

ART. 5. CANONE DI CONCESSIONE

L'importo del canone annuo di concessione posto a base d'asta è pari ad € 2.250,00 annui (IVA esclusa, se dovuta), corrispondenti ad € 250,00 a postazione, per un totale di € 7.875,00 per tutto il periodo di durata della concessione compresa eventuale proroga.

Tale canone sarà dovuto all'Amministrazione quale corrispettivo per:

- la concessione del servizio di ristoro a mezzo distributori automatici;
- il rimborso forfettario del consumo idrico ed elettrico che le suddette apparecchiature comportano.

Il canone annuale anticipato dovrà essere versato entro 30 giorni solari dalla stipula del contratto per la prima annualità. Le successive annualità dovranno essere versate anticipatamente, prima dell'inizio della relativa annualità .

Il mancato pagamento del canone entro i termini comporterà l'applicazione della penale di cui al successivo Art. 17, salva la facoltà del Comune di incamerare la cauzione di cui all'Art. 23 e/o di revocare la concessione ai sensi dell'Art. 18.

ART. 6. DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione del servizio in questione avrà la durata di anni tre, a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto, ovvero dalla consegna anticipata del servizio.

La stazione Appaltante si riserva la facoltà di proroga del contratto, per un massimo di 6 mesi, finalizzata all'espletamento o al completamento della nuova procedura di affidamento del servizio, in tal caso la ditta aggiudicataria sarà tenuta a continuare la prestazione del servizio, agli stessi patti e condizioni.

Alla scadenza della concessione, l'Aggiudicatario dovrà provvedere a propria cura e spese al ritiro dei distributori e di quant'altro eventualmente posto in essere per l'installazione medesima.

ART. 7. CONDIZIONI DI ESECUZIONE

Il concessionario dovrà provvedere direttamente a tutte le indicazioni previste dal presente Capitolato, utilizzando mezzi ed attrezzature in propria dotazione e/o disponibilità, assumendosi a proprio carico le eventuali spese di impianto e di allacciamento elettrico ed idrico ove possibile.

Il concessionario si impegna a rifornire i distributori con generi di prima qualità, assumendosi ogni responsabilità sulla rispondenza alle vigenti disposizioni di legge sia dei prodotti, sia delle apparecchiature utilizzate per la loro distribuzione automatica.

ART. 8. INSTALLAZIONE E GESTIONE DEI DISTRIBUTORI

Il concessionario dovrà effettuare a propria cura e spese l'installazione, gli allacciamenti ed il collaudo dei distributori nei siti indicati al precedente Art. 2, entro 20 (venti) giorni dalla stipula del contratto, utilizzando modelli compatibili con gli impianti elettrici esistenti nelle varie sedi comunali e collegandoli agli allacci/prese già esistenti.

L'installazione e gli allacciamenti dovranno essere effettuati a regola d'arte, secondo le norme vigenti. Il concessionario si obbliga ad installare apparecchiature a norma di legge e prive di alterazioni sollevando l'Amministrazione Comunale da eventuali danni a cose o persone causate dalle apparecchiature stesse.

Il concessionario assume espressamente l'obbligo di dotarsi, ove richiesto secondo la vigente normativa, di tutte le concessioni e autorizzazioni necessarie per lo svolgimento delle attività in parola e assume pertanto ogni responsabilità e i conseguenti oneri.

I distributori dovranno essere gestiti, a regola d'arte, per tutta la durata del contratto.

Il concessionario sarà tenuto a:

- verificare l'ottimale funzionamento dei distributori;
- intervenire nel caso di segnalazione della necessità di rifornirli di prodotti;
- garantire la costante pulizia e l'igiene dei distributori installati, procedere al periodico controllo dei medesimi, stoccare e conservare a magazzino i prodotti utilizzati nei distributori, in conformità alle prescrizioni del manuale di autocontrollo adottato dal concessionario, redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema HACCP in conformità al regolamento comunitario n. 852/2004 e s.m.i.;
- usare prodotti per la pulizia e sanificazione dei distributori corrispondenti alle normative vigenti;
- comunicare alle Autorità competenti l'installazione dei distributori automatici;
- effettuare l'assistenza tecnica nel caso di segnalazione di guasti;
- eseguire gli interventi di manutenzione in condizioni di sicurezza, durante gli orari di apertura degli edifici comunali;
- effettuare il rifornimento dei distributori in condizioni di sicurezza, durante gli orari di apertura degli edifici comunali;
- installare, a propria cura e spese, contenitori porta rifiuti per la raccolta differenziata;
- rimuovere i distributori al termine del contratto.

Tutti gli interventi tecnici (installazione e manutenzione) dovranno essere eseguiti da personale specializzato.

Nel corso del contratto, il concessionario potrà sostituire i distributori installati con altri aventi pari o superiori caratteristiche, previa autorizzazione del Comune e fermo restando l'obbligo di fornitura dei prodotti di cui al successivo Art. 11.

Il Comune assume l'obbligo di fornire energia elettrica e l'acqua potabile per il regolare funzionamento dei macchinari.

Il Comune si riserva la facoltà di ordinare la rimozione, lo spostamento, la sostituzione dei distributori, con spese a carico del concessionario, nel caso di frequenti difetti di malfunzionamento o qualora dovessero intervenire eventi che potrebbero arrecare danni o intralci alla normale attività, per ragioni igienico-sanitarie, o per qualsiasi altra causa connessa alle esigenze organizzative e

funzionali del servizio. Il concessionario dovrà eseguire l'intervento entro 5 giorni dal ricevimento della richiesta del Comune.

Qualora venga invece richiesta dal Comune l'estensione del servizio presso altre sedi di interesse comunale, la ditta aggiudicataria dovrà procedere all'installazione entro 15 giorni dalla richiesta.

ART. 9. CARATTERISTICHE DEI DISTRIBUTORI

Il concessionario è tenuto ad assicurare l'erogazione dei prodotti mediante distributori automatici in perfetto stato, tale da garantire la piena funzionalità ed efficienza, continuativamente 24 ore su 24, per tutto il periodo previsto dalla concessione, 7 giorni su 7.

I macchinari dovranno essere:

- dotati di marchio CE ed essere rispondenti alle prescrizioni antinfortunistiche ed alle norme vigenti in materia di sicurezza degli impianti e prevenzione incendi a norma del D.Lgs. n. 81/08 e s.m.i.; dovranno altresì rispettare i parametri di rumorosità e tossicità previsti dalla legge;
- conformi per caratteristiche tecniche ed igieniche alle normative vigenti in materia;
- predisposti per il funzionamento con monete di diversa pezzatura;
- dotati di rendi resto;
- moderni e funzionali;
- dotati di chiare indicazioni sul prezzo di ciascun prodotto offerto;
- dotati di sistemi atti a segnalare le eventuali indisponibilità dei prodotti e di sistemi di verifica erogazione atti a trattenere l'importo solo in caso di effettiva erogazione della tipologia di prodotto prescelta;
- a basso consumo e con classe energetica certificata.

Il concessionario si impegna a sostituire i distributori dietro motivata e giustificata richiesta dell'Amministrazione, anche ad esito dei controlli di qualità del servizio.

In ogni caso, i distributori che durante lo svolgimento del servizio risulteranno fisicamente e/o tecnologicamente obsoleti, dovranno essere tempestivamente sostituiti da altri tecnologicamente in linea con quanto presente sul mercato.

ART. 10. ASSISTENZA E MANUTENZIONE

Il servizio di assistenza e manutenzione delle apparecchiature installate ed il relativo costo sono totalmente a carico e sotto la piena responsabilità del concessionario, il quale, in caso di guasto, deve provvedere al ripristino del funzionamento del distributore automatico entro e non oltre 48 ore lavorative successive alla segnalazione del guasto.

Su ogni distributore dovranno essere chiaramente indicati il numero identificativo del medesimo e le modalità per contattare via telefono, fax o e-mail la Ditta per eventuali segnalazioni di guasti, segnalazioni di prodotti o resto esauriti, reclami.

Qualora l'entità del guasto non consenta la riparazione dell'apparecchiatura entro le 48 ore lavorative dall'avvenuta segnalazione, l'aggiudicatario ha l'obbligo, previa comunicazione, di sostituire l'apparecchiatura medesima entro i successivi 3 giorni lavorativi, a propria cura e spesa, con altra apparecchiatura di eguali o superiori caratteristiche.

ART. 11. CARATTERISTICHE DEI PRODOTTI

Tutti i prodotti offerti nei distributori automatici dovranno essere di prima qualità ed appartenere a marche primarie e ben note del settore alimentare ed essere conformi alle norme di legge vigenti in materia di sicurezza alimentare.

Il prodotto alimentare preconfezionato dovrà riportare, nell'etichettatura, il marchio del produttore, l'elenco degli ingredienti, il termine minimo di conservazione o la data di scadenza e dovrà rispondere alle disposizioni di legge in materia igienico-sanitaria.

Il concessionario dovrà porre particolare attenzione alla scadenza del prodotto, avendo cura di rimuovere l'eventuale fornitura scaduta o non più in buone condizioni di conservazione.

Le bevande calde dovranno essere erogate in bicchieri monouso specifici per alimenti con paletta per mescolare. Dovrà essere prevista la possibilità di dosare la quantità di zucchero.

I prodotti da distribuire devono avere le seguenti caratteristiche minime:

BEVANDE CALDE - Le miscele utilizzate ai fini della preparazione delle bevande calde dovranno comunque rispettare i contenuti minimi per porzione di seguito indicati:

1. bevande a base di caffè : 1 miscela bar con grammatura minima di gr 7 di caffè cad. erogazione;
2. bevande a base di tè: grammatura minima di gr 12 di thé cad. erogazione;
3. bevande al cioccolato: grammatura minima di gr 21 di polvere di cacao cad. erogazione;
4. cappuccino: grammatura minima di 7 gr di caffè e 10 gr latte in polvere cad. erogazione.

BEVANDE FREDDE IN LATTINA, TETRAPACK, BOTTIGLIETTE DI PET - che dovranno essere distribuiti secondo i seguenti formati:

5. acqua naturale in bottigliette Pet da cl 50;
6. acqua frizzante in bottigliette Pet da cl 50;
7. bibite, thé e succhi di frutta in bottigliette Pet da minimo cl 50;
8. bibite in lattina da minimo cl 33;
9. succhi di frutta in brick da minimo cl 20;

SNACK MONOPORZIONI E SIMILARI, DOLCI E SALATI - che dovranno essere distribuiti in confezioni monodose.

I distributori automatici dovranno obbligatoriamente essere forniti almeno di due prodotti (uno snack salato e uno snack dolce senza glutine) per celiaci.

Il Comune si riserva la facoltà di chiedere la sostituzione o la non distribuzione di prodotti dei quali, per qualsiasi motivo, non ritenga opportuna l'erogazione.

ART. 12. DETERMINAZIONE DEI PREZZI

I prodotti di seguito indicati dovranno essere forniti, per tutta la durata della concessione, a prezzi non superiori ai seguenti:

DESCRIZIONE GENERI DI CONSUMO	PREZZO
Caffè espresso, lungo, macchiato, cappuccino.	0,30
Caffè aromatizzato al ginseng, lungo, macchiato.	0,40
Bevande a base di tè.	0,30
Bevande al cioccolato.	0,30
Acqua minerale (naturale e frizzante) – bott. 50 cl.	0,30

Detti prezzi debbono intendersi invariabili ed in nessun caso suscettibili di revisione.

E' facoltà del concessionario aggiungere eventuali ulteriori prodotti ad un prezzo maggiorato qualora abbiano caratteristiche superiori a quelle minime previste.

I prezzi di vendita di tutti i prodotti forniti dovranno essere esposti e dovranno essere identici per tipologia di prodotto in tutte le apparecchiature installate nelle sedi comunali.

Il Comune si riserva la facoltà di chiedere al concessionario l'inserimento di ulteriori prodotti nel corso della concessione.

ART. 13. OBBLIGHI ED ONERI GENERALI DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario dovrà essere in possesso, per tutta la durata della concessione, dei requisiti professionali e morali e delle specifiche autorizzazioni previste dalla normativa vigente per l'esercizio dell'attività oggetto del bando. L'eventuale sospensione o revoca o altro provvedimento di ritiro da

parte delle autorità sarà causa di risoluzione del contratto. Tali provvedimenti, unitamente a quelli comportanti la modifica delle autorizzazioni, dovranno essere immediatamente comunicati all'Amministrazione;

Il concessionario sarà tenuto a consegnare, entro 15 giorni dalla comunicazione dell'esito della procedura, la copia conforme del proprio manuale di autocontrollo per l'igiene e la sicurezza degli alimenti redatto secondo i criteri stabiliti dal sistema H.A.C.C.P. (analisi dei rischi e di controllo dei punti critici) e previsto specificatamente dal D.Lgs 193/07.

Il personale adibito al servizio dovrà essere qualificato, dotato di cartellino di riconoscimento e munito di libretto sanitario.

ART. 14. OBBLIGATORIETÀ DELL'OFFERTA

L'offerta, da presentarsi entro il termine stabilito nel bando, avrà validità di almeno 180 giorni successivi alla data di scadenza del termine per la presentazione e avrà valore di proposta contrattuale irrevocabile, ai sensi dell'art. 1329 del Codice Civile, obbligando immediatamente la ditta offerente nei confronti del Comune. Per il Comune il rapporto obbligatorio nascerà solo con la stipulazione del contratto.

ART. 15. SELEZIONE DEL CONTRAENTE E AGGIUDICAZIONE

La selezione del contraente sarà effettuata mediante procedura aperta semplificata, ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs.n.50/2016.

Alla procedura di gara potranno partecipare esclusivamente le imprese in possesso dei requisiti previsti nel bando pubblico.

Il criterio di aggiudicazione della presente concessione di servizio è quello del massimo canone annuale offerto (massimo rialzo), da confrontarsi con il canone annuo posto a base di gara, pari ad €250,00 (oltre IVA, se dovuta) per distributore, per complessivi €2.250,00 annui (oltre IVA, se dovuta).

Si procederà con l'aggiudicazione anche in presenza di un'unica offerta valida.

Saranno considerate le sole offerte in aumento, aggiudicando la concessione alla ditta che avrà offerto il canone maggiore; a parità di offerta si procederà all'aggiudicazione mediante estrazione a sorte.

L'Amministrazione, inoltre, si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione della concessione, di sospendere, rinviare o annullare l'intero procedimento senza che i concorrenti possano vantare pretesa alcuna.

ART. 16. REPORTISTICA

Ai fini del monitoraggio del servizio, la Ditta concessionaria si impegna a trasmettere, con cadenza annuale e su supporto informatico un resoconto/report sui consumi delle bevande calde/fredde e degli altri prodotti, contenente i seguenti principali elementi:

- tipologia e modello di macchina;
- ubicazione;
- data installazione;
- data eventuale ritiro;
- numero erogazioni effettuate per singola macchina distributrice per fasce di prezzo;
- periodo di rilevazione dati.

Il resoconto dovrà essere inviato al Servizio Economato-Provveditorato entro il mese successivo a ciascuna scadenza annuale a mezzo posta elettronica all'indirizzo che verrà comunicato. In caso di ritardata trasmissione, il Comune procederà all'applicazione delle penali di cui all'art. 17 del presente Capitolato.

ART. 17. INADEMPIENZE E PENALITA'

In caso di inadempienze degli obblighi contrattualmente assunti e per insoddisfacente svolgimento del servizio, l'Ente si riserva la facoltà di contestare per iscritto l'infrazione od omissione al concessionario che dovrà ovviare al disservizio entro il termine assegnato o comunque nel più breve tempo possibile. Sarà altrimenti applicata una penale di:

- € 100,00 per la violazione di norme di carattere igienico-sanitario, accertate dalle competenti autorità sanitarie;
- € 25,00 per ogni giorno lavorativo di ritardo nell'adempimento di quanto stabilito nel presente capitolato.

Le sanzioni sopra espresse non saranno applicate nel caso in cui gli impedimenti siano determinati da fattori tecnici non imputabili all'azienda. In caso di inadempimento ripetuto 3 (tre) volte il Comune si riserva la facoltà di revocare la concessione stessa.

ART. 18. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Saranno causa di risoluzione del contratto da parte dell'Ente, previa diffida scritta e motivata:

- l'inosservanza delle norme concernenti gli obblighi in materia degli obblighi previdenziali, assistenziali ed antinfortunistici ed in materia di sicurezza sul lavoro;

- la grave violazione di norme di carattere igienico-sanitario, accertate dalle competenti autorità sanitarie;
- la reiterata violazione degli obblighi previsti dal presente capitolato, segnalazione di tre inadempienze;
- mancato pagamento dei canoni;
- sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da forza di causa maggiore;
- cessione del contratto o sub-concessione a terzi, qualora non preventivamente autorizzati dall'Amministrazione;
- cessione o affitto dell'azienda, qualora non preventivamente comunicati all'Amministrazione;
- cessazione dell'attività, concordato preventivo o fallimento del concessionario.

La risoluzione avrà effetto decorso un mese dall'apposita comunicazione senza che il concessionario possa accampare pretesa alcuna e con ogni riserva per azioni di ulteriori danni, per i quali il Comune si avvarrà anche della cauzione versata, ferma restando la necessità che anche dopo l'avviso il servizio sia effettuato.

Il Comune si riserva altresì la facoltà di revocare la concessione, in tutto o in parte, per motivi di interesse pubblico ovvero nel caso in cui si manifesti la necessità di un diverso utilizzo degli spazi destinati all'installazione degli erogatori, senza che per ciò l'affidatario possa pretendere compenso o indennizzo di sorta ai sensi degli artt. 1373 e 1671 del Codice Civile.

In tal caso il canone eventualmente già versato dal concessionario sarà restituito in misura proporzionale alle residue mensilità mancanti alla naturale scadenza della concessione.

ART. 19. RESPONSABILITA'

Il Concessionario è responsabile di ogni danno arrecato all'Amministrazione, a terzi o a cose, in relazione all'espletamento del servizio o a cause connesse all'esecuzione del contratto.

Il Comune è sollevato da qualsiasi responsabilità civile e penale derivante dalla concessione.

Il Comune non sarà responsabile di eventuali danni che dovessero essere causati dagli utenti ai distributori, né di eventuali furti, incendi, atti vandalici ecc. riguardanti i medesimi.

ART. 20. TUTELA DEI LAVORATORI

Il concessionario riconosce a suo carico tutti gli oneri inerenti all'assicurazione del proprio personale occupato nel servizio oggetto del presente bando e dichiara di assumere in proprio ogni responsabilità in caso di infortunio e di danni arrecati eventualmente da detto personale alle persone ed alle cose sia del Comune che di terzi in dipendenza di colpe dell'esecuzione della fornitura stabilita. L'impresa

aggiudicataria dovrà essere in regola con l'assolvimento degli obblighi previdenziali, assistenziali ed antinfortunistici; dovrà adottare tutte le misure a tutela della sicurezza sul lavoro e della salute ed assolvere a quanto stabilito dall'art. 26 del D.Lgs. n.81/08 e s.m.i.. La Ditta aggiudicataria è esclusiva responsabile dell'osservanza di tutti gli obblighi previsti dalle disposizioni e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti vigenti sulla tutela, protezione, assicurazione, previdenza, assistenza e sicurezza fisica previste per i dipendenti. La ditta aggiudicataria dovrà adottare tutte le misure a tutela della salute e della sicurezza sul lavoro, come da DUVRI allegato al presente Capitolato. Contestualmente alla stipula del contratto, l'impresa aggiudicataria dovrà firmare il documento unico di valutazione dei rischi da interferenze (D.U.V.R.I), nonché fornire le dichiarazioni indicate nel documento unico preventivo di valutazione dei rischi di interferenze. A tal fine dovranno essere forniti, sempre da parte dell'aggiudicataria, i nominativi del referente del contratto in esame nonché del proprio responsabile della sicurezza.

ART. 21. DIVIETO DI SUBCONCESSIONE

Il concessionario non può, in tutto o in parte, cedere il contratto, cedere o affittare l'azienda o sub-concedere l'installazione e la gestione dei distributori, in assenza delle preventive autorizzazioni ovvero comunicazioni di cui all'art. 18, a pena di risoluzione del rapporto, con conseguente incameramento della cauzione e risarcimento di ogni danno ulteriore conseguente. Non è ammesso il subappalto.

ART. 22. POLIZZA ASSICURATIVA

Prima della stipula del contratto, il concessionario dovrà produrre copia di adeguata polizza assicurativa per un massimale non inferiore a € 500.000,00 (cinquecentomila/00) a copertura del rischio di incendio o di altri danni causati ai beni del Comune per il cattivo funzionamento dei distributori, nonché a copertura di qualsiasi tipo di danno che dovessero subire persone o cose in conseguenza dell'uso dei distributori.

ART. 23. CAUZIONE DEFINITIVA

Prima della stipula del contratto il concessionario, dovrà stipulare a garanzia degli obblighi contrattuali, una cauzione definitiva mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, emessa da

un istituto autorizzato, secondo le specifiche dell'art. 103 del D. Lgs 50/2016 (10% dell'importo contrattuale) per tutta la durata del contratto.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di aver effetto solo alla data di cessazione del rapporto, in assenza di contestazioni da parte dell'Amministrazione. In alternativa al deposito cauzionale, la fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante.

Nel caso di inadempienza del concessionario (compreso il caso di mancato pagamento del canone) o di revoca della concessione, il deposito cauzionale potrà essere incamerato in tutto o in parte a titolo di penale, salvo il diritto del Comune al risarcimento di eventuali maggiori danni. Il concessionario dovrà reintegrare il deposito cauzionale entro 10 giorni dal ricevimento del relativo avviso.

La cauzione resterà vincolata per l'intera durata del contratto, comprese eventuali proroghe, e verrà svincolata, ovvero restituita, solo dopo la definizione di ogni pendenza concernente il contratto medesimo.

ART. 24. ACCESSO AGLI ATTI E DOCUMENTI DI GARA

L'accesso agli atti e ai documenti relativi alla presente procedura di gara compresi quelli presentati dalle ditte concorrenti, sarà consentito nelle forme e con le modalità previste dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016 e della Legge 241/1990 e s.m.i.

ART. 25. SPESE CONTRATTUALI

Tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa, nonché ogni altra accessoria conseguente, sono a totale carico della ditta concessionaria del Servizio.

ART. 26. OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO RELATIVI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Il concessionario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi Finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

Qualora l'affidatario non assolva agli obblighi previsti dall'art. 3 della l. 136/10 per la tracciabilità dei movimenti finanziari alla concessione, il contratto si risolve di diritto ai sensi del c. 8 del medesimo art. 3.

ART. 27. TRATTAMENTO DATI

Ai sensi del D.Lgs. 30 giugno 2003, n.196, i dati forniti dalla ditta aggiudicataria saranno trattati dal Comune di Altamura esclusivamente per le finalità connesse alla concessione di cui trattasi.

ART. 28. CONTROVERSIE

Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra il Comune e la ditta aggiudicataria in ordine alla esecuzione degli obblighi derivanti dalla presente concessione, ove si riscontrasse l'impossibilità di un bonario componimento, sarà deferita alla competente Autorità Giudiziaria ordinaria del Foro di Bari.

ART. 29. RINVIO

Per quanto non previsto nel presente capitolato si fa espressamente rinvio alle Leggi e Regolamenti vigenti.